



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PIO ROCCAFORTI" DI SERRAMAZZONI (MO), VIA BRENTA N. 140, PER LA DURATA MASSIMA DI MESI 6 NELLE MORE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE POLIENNALE DEL MEDESIMO IMPIANTO

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'oggetto della concessione in uso è l'impianto sportivo denominato "Pio Roccaforti" ubicato in Via Brenta n. 140 e comprendente:

- un campo da calcio a 11 con manto in erba artificiale di dimensioni 64,50 x 107,00 dotato di un impianto di pubblica illuminazione posizionato su n. 4 torri faro;
- un edificio adibito a spogliatoi e servizi;
- aree verdi e pavimentate delimitate da opere di recinzione;

come meglio dettagliato nella planimetria allegata.

L'impianto sopra descritto è concesso nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e così come da verbale che sarà redatto prima della firma del contratto, in contraddittorio tra il Comune di Serramazzone ed il Concessionario. Non sono ammesse eccezioni in merito alla conoscenza dell'impianto oggetto di affidamento e con la partecipazione alla procedura il Concorrente si dichiara completamente edotto delle condizioni di fatto dell'immobile.

Relativamente agli spogliatoi si precisa che la superficie della palazzina spogliatoi ha una superficie complessiva inferiore a mq. 200 e che l'affollamento massimo previsto è inferiore a 100 persone.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

La concessione in uso dell'impianto sportivo in argomento è affidata esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive, finalizzata al miglioramento del benessere psico/fisico delle persone, in vista della promozione e valorizzazione della pratica sportiva. L'uso dell'impianto è, infatti, diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e ad offrire l'ambiente adatto per praticare lo sport, inteso come strumento di educazione e formazione personale e sociale da garantire a tutti i cittadini.

ARTICOLO 3 - INDICAZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone l'uso pluralistico, quale servizio pubblico locale, favorendo l'accessibilità degli impianti a tutti i cittadini, singoli, associati o aggregati, con l'obiettivo primario di garantirne la massima fruibilità e ottimizzazione.

Il Concessionario si impegna a garantire i servizi necessari per assicurare la sorveglianza, l'assistenza, la pulizia e la custodia degli immobili, delle strutture e delle attrezzature costituenti l'impianto, durante tutti gli orari di utilizzo, nonché un adeguato servizio di informazione al pubblico.

Il Concessionario dovrà utilizzare e dare indicazioni ai fruitori per l'utilizzo dell'impianto in modo corretto e con diligenza, dovrà fare osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso, oltre alle norme emanate dal Comune di Serramazzone.

Il Concessionario si impegna all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti i materiali necessari di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.



Il Concessionario dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme emanate in occasione della pandemia da COVID19 (mascherina, distanziamento sociale, ecc...)

ARTICOLO 4 – DURATA

La concessione avrà validità temporanea dalla data di consegna dell'impianto fino alla data subentro da parte del Gestore che risulterà aggiudicatario della procedura di affidamento in gestione poliennale del medesimo impianto, in ogni caso per una durata massima di 6 mesi, con esclusione della possibilità di rinnovo tacito.

Il Comune di Serramazzone si riserva di procedere all'avvio dell'esecuzione della concessione in via d'urgenza, prima della sottoscrizione del contratto mediante apposito verbale di consegna dell'impianto in via d'urgenza, previa presentazione delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 12. Il Partecipante accetta sin d'ora la consegna d'urgenza sotto le riserve di legge.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI D'USO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà assicurare a proprie spese:

- la gestione, la custodia, la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- il rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali a favore del personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività;
- farsi carico di tutte le spese ordinarie necessarie per garantire il normale funzionamento degli impianti;
- la possibilità di concedere al Comune di Serramazzone l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, assicurando gratuitamente il servizio di custodia e pulizia, per manifestazioni di varia natura, organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti, per un massimo di n. 2 giornate durante il periodo della concessione e previa comunicazione scritta al concessionario almeno 3 giorni prima della eventuale manifestazione;
- l'applicazione delle tariffe vigenti e la rendicontazione delle attività ;
- l'osservanza di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e scaturenti dalla gestione di impianto sportivo;
- rispettare e far rispettare tutte le norme emanate in occasione della pandemia da COVID19 (mascherina, distanziamento sociale, ecc...);
- le verifiche periodiche relative a impianti e attrezzature;
- gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi;
- assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente;
- individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi dell'art. 18 del DM 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità.

Il concessionario è responsabile del rispetto della normativa e degli adempimenti previsti in materia di sicurezza pertanto il suo Presidente/legale rappresentante risulta equiparato al datore di lavoro, anche se ha volontari e non dipendenti. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il concessionario deve elaborare e consegnare, prima dell'inizio delle attività, il proprio



documento di valutazione tenendo conto delle attività che andranno a svolgersi e delle attrezzature utilizzate.

Il Comune di Serramazzoni ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare l'utilizzo dell'impianto, la concessione degli spazi, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni pattuite.

ARTICOLO 6 – INTROITI E TARIFFE

Per consentire l'uso degli impianti il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti, stabilite dalla Giunta Comunale di Serramazzoni e reperibili sul sito Intenet al seguente link

http://www.comune.serramazzoni.mo.it/comune/sport_turismo_cultura_1/tariffe_impianti_sportivi_1.spx

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria e di terzi, degli spazi sportivi affidati spettano al Concessionario.

Tutti gli introiti dovranno essere riportati nel rendiconto di gestione da consegnare, a fine concessione, al servizio in intestazione.

ARTICOLO 7- CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità e ad inserirli nel rendiconto di gestione.

ARTICOLO 8 – VALORE CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione così come previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stimato in **€ 0,00, data la durata limitata** (durata non superiore a mesi 6) e tenuto conto delle spese e delle entrate previste.

ARTICOLO 9- CANONE D'USO

Non è previsto alcun canone di concessione.

ARTICOLO 10 – UTENZE

Le spese per utenze, a partire dalla data di vigenza della concessione, **sono a carico del Concessionario. Data la brevità del periodo di concessione previsto, le utenze verranno mantenute con intestazione al Comune di Serramazzoni che provvederà a trasmettere al Concessionario le fatture relative al fine del rimborso relativo.**

Le utenze di acqua, luce e gas dovranno essere rimborsa entro il termine della concessione. Per la quantificazione delle stesse, si procederà al momento della consegna dell'impianto alla lettura in contraddittorio dei contatori. I dati della lettura saranno riportati nel verbale di consegna dell'impianto.

ARTICOLO 11 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario dovrà costituire, a garanzia del pagamento delle utenze, una cauzione definitiva per la durata della concessione, mediante polizza fideiussoria, nella misura pari alla somma delle spese di cui al precedente art. 10, stimate, sulla base dei consumi pregressi, in euro 4.000,00.

Detta polizza deve prevedere il pagamento a prima richiesta, senza l'onere della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia altresì alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. nonché ad eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., comma 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed ogni altra clausola stabilita dagli Uffici a garanzia dell'Amministrazione Comunale.



In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in esecuzione della presente concessione da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, salva e impregiudicata ogni altra azione volta al recupero di quanto spettante e al risarcimento degli eventuali danni patiti e patienti.

ARTICOLO 12- ASSICURAZIONI

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, oggetto della concessione, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste.

Il Concessionario è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata della concessione una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto della concessione, con le seguenti caratteristiche minime:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00
- sezione RCO massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (solo per le società sportive di capitali e/o di gestione impianti).

Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'espletamento del servizio, al patrimonio del Comune di Serramazzone, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

Il Concessionario è tenuto a documentare al Servizio in intestazione i contratti assicurativi che dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Una copia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive), debitamente quietanzata, dovrà essere depositata presso il servizio citato al momento dell'affidamento della concessione.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

Ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, il Comune di Serramazzone si riserva la facoltà di risolvere la concessione, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC nel caso dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte degli utenti e la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all'immagine del Comune, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione, al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l'obbligo di conduzione degli impianti sino alla successiva consegna ad un nuovo gestore.

ARTICOLO 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

Il Responsabile del servizio Impianti sportivi procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 1 mese, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile del Servizio Impianti sportivi del Comune di Serramazzone.

ARTICOLO 15 - PATTO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del



“Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (visionabile sul sito

http://www.comune.serramazzone.mo.it/comune/disposizioni_generali_4/patti.aspx

ARTICOLO 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Sul sito web del Comune di Serramazzone

http://www.comune.serramazzone.mo.it/comune/dati_informativi_personale/codice_disciplinare_comportamento_publici_dipendenti_sensi.aspx

sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Serramazzone.

Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Serramazzone.

L’inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Convenzione.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e il Comune di Serramazzone circa l’interpretazione e l’applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Modena.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Serramazzone è titolare del trattamento dei dati personali.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all’attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Il Vice Responsabile del Servizio

(Geom. Ermanno Franchini)

(documento firmato digitalmente)